

Linee guida del processo di partecipazione dei cittadini per l'individuazione di opere pubbliche e modalità di presentazione alla Regione della richiesta di contributo.

1. Le presenti linee guida, in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, regola il processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di opere pubbliche da parte dei comuni. Definisce, inoltre, le modalità di presentazione della richiesta di contributo.
2. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i cittadini di età superiore a 16 anni residenti nel comune ovvero le persone giuridiche aventi sede legale od operativa nel comune.
3. Il comune è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo di partecipazione, in conformità a quanto previsto dalle presenti linee guida.
4. L'informazione costituisce il primo livello del processo di partecipazione e la relativa attività, della durata di trenta giorni consecutivi, è avviata entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione.
5. L'informazione avviene mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sull'Albo Pretorio del comune, sul sito web del comune, attraverso manifesti da affiggere nel territorio comunale oltre ad altre forme propagandistiche finalizzate alla più ampia diffusione;
6. L'avviso pubblico di cui al comma 5 deve contenere:
 - a) l'indicazione delle attività di partecipazione, delle relative modalità di svolgimento e della data di conclusione;
 - b) l'indicazione delle strutture comunali presso le quali consultare l'atto sottoposto alla partecipazione e ogni altro documento connesso ovvero ottenerne copia gratuita nei limiti della disponibilità della documentazione all'uopo predisposta, nonché acquisire il modulo per l'espressione del contributo;
 - c) le modalità per la compilazione del modulo e per la presentazione del contributo;
7. La consultazione costituisce il secondo livello del processo di partecipazione. Entro sessanta giorni dalla data di avvio dell'informazione ogni soggetto interessato può far pervenire al Comune la propria proposta di individuazione e modalità di realizzo dell'opera, redatta sull'apposito modulo e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso. Il modulo dovrà contenere:
 - relativamente alle persone fisiche, i dati, compresi di codice fiscale, che permettono di identificare il soggetto che presenta il contributo, nonché la firma del soggetto stesso;
 - relativamente agli enti pubblici e privati, i dati identificativi dell'ente che presenta il contributo e del relativo rappresentante legale e la firma di quest'ultimo nonché le ulteriori informazioni richieste per caratterizzare l'ente stesso.
8. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per l'identificazione dei soggetti interessati e per l'assunzione da parte degli stessi delle responsabilità previste dalla normativa vigente in ordine alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni espresse. Nelle diverse pratiche di partecipazione previste dal presente disciplinare deve essere prodotta e resa consultabile una dichiarazione che indichi il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e precisi le modalità in cui i dati personali vengono utilizzati. I contributi acquisiti nell'ambito del processo di partecipazione sono resi pubblici con il nome del soggetto o con la denominazione dell'ente che li ha presentati, previo consenso dell'interessato espresso con modalità individuate dal comune.
9. Ogni soggetto o ente interessato, in relazione a ciascun atto sottoposto al processo di partecipazione, può, in ogni caso, presentare un solo contributo, anche articolato in più

osservazioni e proposte. Nell'avviso pubblico è indicato il numero massimo di osservazioni e proposte che possono essere presentate e considerate nella redazione del documento della partecipazione di cui al punto 12.

10. Entro i termini indicati al punto 4, i Comuni devono promuovere uno o più incontri pubblici, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei soggetti e degli enti di volta in volta interessati. Gli incontri pubblici costituiscono la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione, della raccolta di contributi, sia attraverso l'intervento diretto nell'incontro stesso, sia attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti. Degli incontri pubblici è data ampia informazione, con almeno sette giorni di preavviso, attraverso le forme ritenute più opportune.
11. Il Comune è tenuto ad assicurare in tutti i modi la partecipazione dei soggetti interessati alle conseguenti risoluzioni sulla validità tecnico-economica di tali proposte.
12. Il Comune raccoglie tutte le proposte ricevute in un "documento della partecipazione" che, almeno per le proposte con il maggior numero di segnalazioni, include una valutazione di massima sulla loro fattibilità tecnica, amministrativa ed economica nonché gli atti del processo di partecipazione.
13. L'amministrazione comunale evidenzia le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate, motivando le ragioni che hanno portato alla scelta definitiva, comprese le valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica e quelle sulla urgenza di tali opere rispetto alle altre emerse dal processo di partecipazione.
14. Il monitoraggio costituisce il terzo livello del processo di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'amministrazione comunale favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter debbono essere resi disponibili attraverso le modalità ritenute più opportune.
15. Il Comune procede, ai sensi della normativa vigente, alla scelta definitiva dell'opera pubblica da proporre alla Regione, in base alle risultanze del documento della partecipazione,
16. La proposta dell'opera pubblica deve contenere, pena la non ammissibilità, la seguente documentazione:
 - dati identificativi completi del Comune richiedente, inclusa la dichiarazione del numero degli abitanti residenti al 31.12.2007;
 - il "documento della partecipazione", di cui al punto 12;
 - descrizione sintetica dell'opera pubblica prescelta;
 - lo studio di fattibilità con relativo quadro economico delle spese;
 - atto formale di approvazione dello studio di fattibilità;
 - relazione sulle modalità e i criteri che hanno portato all'approvazione dell'opera pubblica stessa.
17. Al fine del rimborso delle spese relative al processo di partecipazione, unitamente alla proposta di contributo, deve essere presentato apposito atto di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.